



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 321 DEL 04/06/2021 ADOTTATA DAL SINDACO

OGGETTO: GESTIONE DEGLI ARENILI DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO PER LA STAGIONE BALNEARE 2021 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEMANIO MARITTIMO

Il Sindaco

Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che con successivi decreti tale stato è stato prorogato ad oggi al 31.07.2021;

Viste le misure emanate volte a contrastare il rischio di contagio da Covid-19 ed in particolare:
Ordinanza del Ministero della Salute del 29/05/2021;

Legge 21 maggio 2021, n. 69 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00080)

Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65

Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 - Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 - Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Dpcm 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 - Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno

2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 - Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Dpcm 23 luglio 2020 - Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Dpcm 12 maggio 2020 - Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.

Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 - Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 - Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori mirgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.

Dpcm 10 aprile 2020 - Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - #DecretoLiquidità - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto Cura Italia - Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV);

Vista Ordinanza della Presidente della Regione Toscana n. 61 del 30 maggio 2020 - Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi e spiagge libere ed in particolare l'Allegato 3

Visto l'art.50, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 273 del 19/09/2019 ad oggetto "Approvazione atto di indirizzo inerente la tutela della salute pubblica finalizzata al divieto di fumo e abbandono di rifiuti di prodotti da fumo sulle spiagge del territorio comunale";

Vista la propria ordinanza n. 319 del 24/07/2019, ad oggetto "Divieto di utilizzo di oggetti di plastica monouso sulle spiagge del Comune di Rosignano Marittimo", con cui si dispone il divieto di prodotti in plastica monouso nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo e in base alla quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai dell'art. 7bis del D.lgs n. 267/2000 smi.;

Visto il "Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 12/03/2013 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 29/11/2013, n. 51 del 29/04/2016 e n. 4 del 05/02/2019;

Con decorrenza immediata per tutta la stagione balneare 2021,

ORDINA

Disposizioni per l'accesso agli arenili e scogliere liberi del Comune di Rosignano Marittimo

1. L'accesso agli arenili e scogliere liberi nel territorio comunale deve avvenire con la mascherina posizionata su naso e bocca che deve essere mantenuta in presenza di persone non conviventi.

Detta modalità deve essere utilizzata anche nella fascia di 5 metri per gli arenili sabbiosi e 1,5 metri per gli altri tipi di costa, misurata dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito.

Si raccomanda tuttavia, per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri.

È vietato occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici, tavole da surf o altro, la fascia di libero transito.

È vietato sostare nella fascia di libero transito e praticarvi giochi da spiaggia.

2. L'utilizzo degli arenili e delle scogliere liberi ai fini della balneazione deve avvenire in maniera tale da garantire il **distanziamento sociale** e prevenire situazioni di affollamento ed in particolare:

- gli ombrelloni e le altre attrezzature balneari mobili devono essere poste ad almeno 7 m dalla battigia per gli arenili sabbiosi e 3,5 metri per gli altri tipi di costa;
- il distanziamento tra gli ombrelloni deve garantire una distanza di 4 metri da quelli prospicienti;
- le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio, asciugamani e simili), quando non posizionate nel posto ombrellone, devono essere distanziate di almeno 1,5 m l'una dall'altra. Tale limitazione non si applica ai membri dello stesso nucleo familiare o conviventi.

3. È vietato lasciare incustodite le attrezzature da spiaggia (ombrelloni, lettini, sedie a sdraio, asciugamani e simili), per un periodo superiore a 1 ora.

4. È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchette) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale ed a condizione che dagli stessi non derivi danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi.

5. È ammessa l'attività ludica dei bambini, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sotto la supervisione di un adulto accompagnatore che vigili sul corretto comportamento degli stessi, secondo i criteri di cui sopra.

6. Restano in vigore i divieti disposti dall'Art. 37 del vigente Regolamento per la gestione del demanio marittimo, per quanto non in contrasto con le disposizioni emergenziali oggetto della presente ordinanza, il quale dispone:

1. Sulle spiagge e nei complessi dunali del Comune di Rosignano Marittimo è vietato durante tutto l'anno:
 - a) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di 5 metri per gli arenili sabbiosi e 1,5 metri per gli altri tipi di costa, misurata dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito. Detto divieto si estende anche agli arenili in concessione;
 - b) lasciare, dalle ore 20.00 alle ore 08.00, nelle aree libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
 - c) lasciare sugli arenili liberi natanti ed unità nautiche di qualsiasi genere;
 - d) campeggiare;
 - e) esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc...) senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
 - f) accendere fuochi, ancorché confinati in bracieri e similari, sulle spiagge anche dopo il tramonto;
 - g) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - h) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio, anche a mezzo di manifestini ovvero altro materiale, e di quella fonica anche attraverso l'uso di imbarcazioni; è consentita la pubblicità visiva mediante cartelloni pubblicitari esposti su natanti od imbarcazioni, sempre che gli stessi rispettino le prescrizioni di legge o regolamentari in materia di disciplina della navigazione;
 - i) gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, al di fuori degli appositi contenitori, nonché incendiarli;
 - j) danneggiare, estirpare, raccogliere, detenere ingiustificatamente vegetazioni dunali e retrodunali;

- k) attraversare aree dunali e retrodunali se non attraverso opportuni corridoi di attraversamento.
2. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, durante la stagione balneare è altresì vietato:
- a) alare e varare, al di fuori degli scivoli di alaggio e dei corridoi di lancio appositamente disposti, unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia, da mezzi espressamente autorizzati e da quelli di soccorso;
 - b) praticare qualsiasi gioco (es: il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche agli specchi acquei frequentati dai bagnanti. I giochi di cui sopra possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate all'interno degli stabilimenti balneari;
 - c) tenere il volume degli apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, [...];
 - d) distendere o tteggiare reti;
 - e) esercitare qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea, nelle acque balneabili, nella fascia di mare riservata alla balneazione, tra le ore 8.30 e le 19.30, ovvero in presenza di bagnanti;
 - f) esercitare la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge in presenza di bagnanti fino alla distanza di 500 metri dalla riva;
 - g) attraversare le zone frequentate dai bagnanti con arma subacquea carica.

7. È fatto divieto di fumo su tutte le spiagge libere del Comune di Rosignano Marittimo.

Disposizioni relative agli stabilimenti balneari

1. L'esercizio delle attività degli stabilimenti balneari deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome allegata all'Ordinanza del Ministero della Salute del 29/05/2021;
2. All'interno degli stabilimenti balneari è vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. È ammessa l'attività ludica dei bambini, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sotto la supervisione di un adulto accompagnatore che vigili sul corretto comportamento degli stessi.
L'utilizzo di giochi acquatici e piattaforme galleggianti può avvenire solo nel rispetto del distanziamento interpersonale.
3. Al fine di consentire l'esecuzione delle operazioni di igienizzazione e sanificazione previste dalla vigente normativa, in deroga a quanto previsto dal c. 1 dell'art. 41 del vigente Regolamento per la gestione del demanio marittimo, l'orario minimo di apertura degli stabilimenti balneari è fissato dalle ore 10.00 alle ore 18.00. È facoltà dei gestori degli stabilimenti balneari di ampliare l'orario di apertura di cui sopra, nel rispetto della normativa vigente, dandone informazione alla clientela con idonea cartellonistica.
4. Al fine di contemperare l'obbligo per i gestori di mantenere l'elenco delle presenze all'interno degli stabilimenti balneari, per tutto il perdurare dell'emergenza sanitaria in atto, qualora non sia possibile assicurare un passaggio, opportunamente delimitato, per il raggiungimento di tratti di spiaggia libera contigui, esterno allo stabilimento stesso, non si applica quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 494/93 smi.
5. Le attività di strutture per il noleggio di attrezzature balneari e di noleggio di attrezzature balneari, fermo restando quanto già disposto dall'art. 38 del vigente Regolamento per la gestione del demanio marittimo, devono avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento e sanificazione già previste per gli stabilimenti balneari.

RACCOMANDA

A tutti i cittadini di rispettare scrupolosamente:

- il **divieto di utilizzare in spiaggia prodotti in plastica mono-uso** quali stoviglie, contenitori, mescolatori per bevande, cannucce, posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti, così come disposto dalla propria ordinanza n. 319 del 24/07/2019.

È consentito l'utilizzo di plastica monouso solo in caso prodotti preconfezionati (quali ad esempio gelati, bottiglie o brik contenenti acqua o bevande);

- il **divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi natura in spiaggia o in acqua**, un gesto di inciviltà che danneggia l'ambiente e noi stessi, che - ai sensi del D.Lgs. 152/2006 artt. 192, 232 bis, 232 ter, 255, costituisce reato e prevede sanzioni amministrative fino a 3.000,00 €.

La **dispersione di mozziconi dei prodotti da fumo**, oltre ad essere fonte di inquinamento e degrado ambientale, in questo periodo può essere ancora più dannosa per la salute umana costituendo un possibile veicolo di diffusione dell'epidemia da Covid-19. A tale proposito l'Amministrazione Comunale, in linea con il Ministero della Salute e della Sanità e già indicato nella Delibera di Giunta n. 273 del 19/09/2019, intende tutelare le persone e l'ambiente disincentivando la pratica del fumo in spiaggia.

DISPONE

Di dare massima diffusione alla presente ordinanza, anche tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e i canali social;

Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Livorno, al Comandante della Polizia Municipale, al Segretario Generale, e ai Dirigenti dell'Ente per le rispettive competenze;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Sindaco
DANIELE DONATI / ArubaPEC S.p.A.